



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n° 411 CSAT 33 del 23 aprile 2019

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante AIA AB Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 23 aprile 2019 ha assunto la seguente decisione.

#### Procedimento n. 138/A

C.U.S. PALERMO (PA) Avverso squalifica fino al 31.12.2020 del dirigente sig. Adeola Davids; avverso l'inibizione fino al 06.05.2019 del sig. Fabrizio Schiavo; avverso la squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Nguessan Kouame Marc ed avverso squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sig.ri Cherif Youssef e Traore Ibrahima. Campionato Play Off Under 15 Gara: Partinicaudace/CUS Palermo del 17.04.2019. C.U. n. 58 del 18.04.2019 Delegazione Provinciale di Palermo.

Con rituale e tempestivo appello inviato a mezzo PEC in data 19.04.2019 il CUS Palermo, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni assunte dal GST in epigrafe riportate chiedendone una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che quanto successo è da addebitare in via esclusiva al sig. Campione Ferdinando dirigente accompagnatore della società Partinicaudace, già allontanato nel corso della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che il gravame deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art. 36 in relazione al comma 6 dell'art. 33 del C.G.S., per quanto riguarda le squalifiche a carico dei calciatori sig.ri Nguessan Kouame Marc, Cherif Youssef e Traore Ibrahima per assoluta carenza di motivazioni sul punto.

Parimenti inammissibile risulta il capo del gravame relativo all'inibizione irrogata al sig. Fabrizio Schiavo in quanto la stessa non è impugnabile ai sensi del comma 3 lett. b) dell'art. 45 del C.G.S. E' altresì inammissibile la richiesta istruttoria non essendo prevista la prova testimoniale nel procedimento dinanzi a questa Commissione Sportiva di Appello Territoriale.

Nel merito letti il referto di gara ed il relativo supplemento redatti dall'arbitro che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fanno piena prova in ordine a quanto commesso da tesserati nel corso di una gara, si rileva, per quello che qui ancora interessa, che: *“Al triplice fischio, dopo l'esultanza della società ospitante, notavo che il dirigente accompagnatore, Campione Ferdinando, precedentemente allontanato, entrava nuovamente nel recinto di gioco per festeggiare la vittoria con i propri tesserati. Il sig. Adeola Davids Adeyemy, dirigente della società CUS Palermo, infastidito dalla sua presenza correva verso di lui con fare aggressivo e minaccioso, iniziando a colpire il sig. Campione Ferdinando con una violenza inaudita colpendolo ripetutamente con violenti pugni al volto fino a farlo cadere a terra, procurandogli fuoriuscita di sangue, continuando la forma di violenza anche verbalmente con minacce del tipo: ti continuo a scannare fuori se continui a fare il pezzo di merda...”*

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure, appare equa e non suscettibile della benchè minima riduzione sia per le modalità di esecuzione della brutale aggressione messa in atti dal sig. Adeola Davids Adeyemi in danno del dirigente avversario sia per la circostanza (aggravante) che il tutto è avvenuto in una gara di settore

giovanile dove ai dirigenti ed agli allenatori viene richiesto un comportamento ancora più corretto stante il valore educativo della categoria.

Infine deve procedersi alla correzione della sentenza impugnata dove la stessa indica erroneamente come “*squalifica*” la sanzione inflitta a carico del sig. Adeola Davids Adeyemi anziché quella corretta della “*inibizione*” non risultando il predetto soggetto avere la qualifica di allenatore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame perché in parte infondato ed in parte inammissibile.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 23 aprile 2019**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI